



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- \_\_\_\_\_ **Presidente e Relatore**
- \_\_\_\_\_ **Giudice**
- \_\_\_\_\_ **Giudice**
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1904/2016  
spedito il 13/07/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 705/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di FERRARA

contro:  
XXX S.R.L.  
XXXXXX

**difeso da:**  
XXXX

**proposto dall'appellante:**  
XXXXXX

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1164/2014 PUBBLICITA' 2014

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1904/2016

UDIENZA DEL

04/07/2019 ore 10:00

N°

1603

PRONUNCIATA IL:

06/07/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

12 SET. 2019

Il Segretario

*Dr. Francesca Pallua*  
*[Signature]*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX (società di gestione della pubblicità per il Comune di XXX) ha impugnato la sentenza della CTP di XXXX in data 29 dicembre 2015 per avere accolto il ricorso del contribuente società XXX srl contro l'avviso di accertamento per omesso pagamento della relativa imposta (pari a complessivi € 1.011) per l'anno 2014.

Deduce con l'atto di impugnazione la appellante che: 1) la imposta è dovuta in quanto i mezzi, in numero di otto targhe e insegne, presenti in loco, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP, assolvono pienamente alla finalità di fare conoscere ad un numero indeterminato di utenti il nome, la attività e il prodotto della azienda (nella specie la società XXX...); 2) la circostanza che lo stabilimento, nel quale si svolge l'attività aziendale, come affermato dai primi giudici, non sia "un luogo aperto al pubblico bensì uno stabilimento industriale con accesso consentito solo al personale", non esclude la assoggettabilità della XXX alla imposta in parola proprio alla luce del consolidato indirizzo del Supremo Collegio che in materia di imposta sulla pubblicità ritiene che "i destinatari del messaggio sono soprattutto le persone che nel luogo aperto al pubblico si recano anche per un fine diverso dal reperimento del prodotto reclamizzato.

Nel caso in esame ritiene che sia innegabile che le targhe e le insegne, anche per il loro consistente numero, siano state per l'appunto poste proprio per attirare clienti e, quindi, per fare conoscere a chiunque si trovi a transitare in loco il nome e l'attività della azienda.

Chiede quindi che in riforma della impugnata sentenza la società debba pagare la imposta e le sanzioni a lei irrogate con l'avviso di accertamento originariamente impugnato.

Nessuno si è costituito nell'interesse della società resistente.

Ritiene la Commissione che l'appello debba trovare accoglimento in quanto sulla base di quanto acquisito in atti (documentazione allegata) è indubbio che le targhe e le insegne poste lungo lo stabilimento industriale assolvano una funzione di pubblicità allo scopo di attirare clienti e di fare conoscere il proprio nome e attività a chiunque si trovi a transitare nella zona, a nulla rilevando peraltro (come si legge in sentenza) che l'accesso allo stabilimento sia limitato e contenuto ai soli dipendenti della azienda.

Il Supremo Collegio ha ripetutamente affermato che "In tema di imposta comunale sulla pubblicità, con la precedente disciplina ex d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, le targhe e le insegne sarebbero state di per sé stesse considerate mezzi pubblicitari e, pertanto, assoggettate a tributo, mentre con la vigente normativa ex d.lgs 15 novembre 1993, n. 507, lo sono solo le targhe e le insegne che recino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi; con la conseguenza che il presupposto d'imponibilità, di cui all'art. 5 del d.P.R. richiamato, va ricercato nell'astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato (nella specie è stata ritenuta soggetta ad imposta la targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico" (Sez. 5, Sentenza n. 22572 del 08/09/2008 ed altre anche più recenti tutte conformi)

Il tributo è pertanto dovuto nella misura indicata nell'avviso di accertamento che va pertanto confermato.

Nulla sulle spese stante la contumacia della appellata.

P.T.M.

Accoglie l'appello proposto dalla XXX e conferma l'avviso di accertamento in oggetto.

Nulla sulle Spese

Così deciso nella camera di consiglio del 2019/ 4 / luglio

Il Presidente rel.

Mariagrazia Parisi

